

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1134}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, BELCI, BODRATO, ROGNONI, SALVI

Presentata il 9 febbraio 1977

Nuove norme relative alla indennità di anzianità

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che sottoponiamo, per l'approvazione, al vostro esame non tende certamente a risolvere, in modo organico per l'avvenire, il problema concernente una più adeguata disciplina dell'istituto relativo alla indennità di anzianità, anche in riferimento agli attuali livelli dei trattamenti pensionistici che in molti casi lasciano assai perplessi circa la opportunità di far permanere forme diverse di previdenza per il momento in cui viene a cessare il reddito connesso all'attività svolta.

Rimane al riguardo fuori discussione come occorra tenere nel dovuto conto e rispetto le determinazioni connesse all'autonoma potestà delle rappresentanze sindacali delle categorie interessate, senza che debba necessariamente prevedersi, per una nuova disciplina, l'intervento legislativo.

La disposizione contenuta nella presente proposta di legge tende, invece, a disciplinare soprattutto gli effetti dei trattamenti spettanti in relazione a rapporti insorti finora e rispetto ai quali operano norme e sistemi assai diversificati, nonché trattamenti di speciale favore contenuti in apposite clausole di singoli contratti.

La normativa che si è proposta tende altresì ad evitare che, in attesa di una

adeguata ed uniforme regolamentazione, si dia origine a nuove situazioni di privilegio per i rapporti che vanno d'ora in avanti a costituirsi.

Senza mettere in discussione la generalità dei « diritti quesiti », in rapporto alla disciplina in larga misura operante per la gran parte degli interessati, non può essere sottaciuta la intollerabilità di trattamenti che si appalesano « eccessivi », tanto da far parlare di « liquidazioni d'oro », assolutamente non giustificabili specie poi in relazione alle presenti, gravi difficoltà della nostra economia, che impongono ai cittadini, nella necessità di superare la crisi, sacrifici la cui credibilità risulterebbe vanificata ove ad essi non si accompagnasse la eliminazione delle più rilevanti posizioni di privilegio.

Si tratta, per ciò, per il passato di introdurre un meccanismo tributario che corregga gli effetti « iniqui » di contratti, norme ed accordi di particolare « favore »; per l'avvenire, si mira a fissare precisi limiti entro i quali potrà muoversi l'autonomia contrattuale delle parti sociali.

Questa la portata dei due articoli della proposta che confidiamo vorrete sollecitamente approvare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura della indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, a qualsiasi titolo spettante, in applicazione di leggi, di regolamenti, di accordi, o di norme contrattuali, in relazione alla cessazione di rapporti di lavoro, qualunque sia la qualifica, od in relazione alla cessazione di ogni altro diverso rapporto, ovvero in relazione alla cessazione di incarichi, qualunque sia il livello di responsabilità o di rappresentanza, presso lo Stato, presso enti pubblici, presso enti ed istituti previdenziali o di credito, presso enti di gestione e società dei vari gruppi delle partecipazioni statali, oltre che presso le società, ditte ed aziende private, non può essere superiore all'importo corrispondente ad un dodicesimo della retribuzione annua spettante all'atto della cessazione del rapporto o all'importo, riferito a mese, del compenso o di altra forma di emolumento, comunque denominato, per ogni anno, o frazione di anno, di attività o di servizio utile e comunque non può essere superiore all'importo massimo di lire 2.000.000 (due milioni) in ragione di ogni anno.

La misura della detta indennità, fermo restando il limite innanzi indicato in riferimento ad ogni anno, non potrà comunque essere complessivamente superiore all'importo di 80 milioni, qualunque sia stata la durata sia del rapporto di lavoro, che dell'attività svolta in relazione ad ogni altro diverso tipo di rapporto od incarico.

Il limite riferito a ciascun anno come quello complessivo innanzi specificati si applicano anche nel caso di attività prestata o di incarichi svolti in tempi diversi o con rapporti ed incarichi diversi alle dipendenze, al servizio o nell'interesse delle amministrazioni, degli enti, degli istituti, delle ditte, società ed aziende sopra indicate. Nell'ipotesi di attività prestata o di incarichi svolti contemporaneamente alle dipendenze, al servizio o nell'interesse di più di una delle amministrazioni o di più di uno degli enti e degli istituti, come di più di una ditta, azienda e società, non potrà farsi luogo ad accantonamenti né procedere comunque a liquidazione di più di una indennità quando la singola o le più indennità risultino, isolatamente o con-

giuntamente, comunque, d'importo superiore al limite massimo riferito a mese e al limite massimo complessivo innanzi fissati.

ART. 2.

Se l'ammontare dell'indennità di cui al precedente articolo, spettante in relazione alla cessazione di rapporti o alla risoluzione di incarichi insorti prima dell'entrata in vigore della presente legge, soggetta a tassazione separata ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, lettere e), f) e g), risulti superiore al limite, riferito a ciascun anno, indicato nello stesso precedente articolo, l'aliquota di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, innanzi richiamato è aumentata nella misura indicata nella tabella allegata.

L'imposta corrispondente è comunque ridotta nella misura necessaria ad evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare di cui al limite massimo dello scaglione immediatamente inferiore della tabella allegata o su un ammontare relativamente al quale non si verificano eccedenze. L'aliquota complessiva risultante non potrà, comunque, essere superiore al novanta per cento.

Nei casi disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 579 del 29 settembre 1973.

TABELLA

Punti percentuali di aumento dell'aliquota di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973.

Punti di aumento delle aliquote di cui all'articolo 13 del DPR n. 597 del 1973	Importo delle eccedenze in relazione a ciascun anno
4 da	zero a 250.000
6 da	250.001 a 500.000
10 da	500.001 a 1.000.000
15 da	1.000.001 a 1.500.000
22 da	1.500.001 a 2.000.000
30 da	2.000.001 a 3.000.000
40 da	3.000.001 a 5.000.000
52 da	5.000.001 a 8.000.000
65 oltre	8.000.000